

di Eva Rigonat

# LA MOVIMENTAZIONE DEGLI EQUIDI



• NEI FATTI

**N**el 1994 l'emanazione del DPR 243 che agli artt. 3 e 4 recita: ... *Il movimento di equidi sul territorio nazionale e la loro spedizione verso altri Stati membri sono consentiti soltanto se sono soddisfatte le condizioni ...ossia; gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento della visita sanitaria che deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono la partenza; tuttavia per gli equidi registrati, tale visita è richiesta solo per quelli destinati agli scambi intracomunitari,...* lasciò il mondo della Veterinaria Pubblica o sgomento, o incredulo, o

indifferente. Quel DPR cambiava completamente le regole di comportamento relative alla vigilanza sugli spostamenti degli equidi. Lo spostamento degli equidi in ambito nazionale, per qualunque destinazione, è subordinato alla visita veterinaria 48 ore prima della partenza. Sono esclusi da tale obbligo solo gli equidi registrati.

E che così sia è così vero, che onde evitare, vista la particolarissima situazione italiana in merito alla registrazione degli equidi, la paralisi totale del settore, venne emesso il D.M. 8/5/95 a derogare alcune situazioni.

Capire la legislazione che regolamenta la movimentazione nazionale degli equidi e gli obblighi cui sono vincolati da tale legislazione i veterinari ASL, significa conoscere la legislazione stessa e capire il "mondo cavalli" nella definizione delle sue categorie.

La Dir. 90/427/CEE definisce come equide registrato quell'equide iscritto o passibile di essere iscritto in un libro genealogico o in un registro di razza riconosciuto; semplificando, un equide con ascendenti noti e selezionati ufficialmente.

Il recepimento di tale Dir. avvenne in Italia con l'emanazione della L. 30/91. Questo equide per effetto della Dec. 90/623/CEE dovrà essere munito di un passaporto che lo identifichi. Diversamente che in buona parte della tradizione europea, la stragrande maggioranza degli equidi da noi non è nata in ottemperanza alla L.30 ossia con monte autorizzate e selezione genetica, ma con monte abusive e nessuna iscrizione, da nessuna parte dei nuovi nati.

A questo problema sommiamo quello di una resistenza nell'accogliere altri libri genealogici anche

di Eva Rigonat

autorevoli come ad esempio, ma non solo, quelli dei Quarter Horse che perciò da noi non risultano quali equidi registrati nemmeno con trisavoli blasonati a livello mondiale diventando equiparabili in tutto e per tutto agli equidi nati da monte abusive.

Il DPR 243 di recepimento della Dir. 90/426/CEE, definisce ai fini sanitari in questo modo le categorie degli equidi  
 c) equide registrato: qualsiasi equide registrato

definizioni	DPR 243-94 e DM 10-10-94	DM 5-5-06
equide	animali domestici o selvatici della specie equina, ivi comprese le zebre, o asinina, nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie	idem
equide registrato	qualsiasi equide registrato conformemente alla legge del 15-1-91 n. 30	idem
equide da macello	destinato ad essere condotto al macello direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta riconosciuti	qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai
equide da allevamento e da reddito	equidi facenti parte di categorie diverse da quelle menzionate	ELIMINATA

conformemente alla legge del 15 gennaio 1991, n. 30

d) equidi da macello: gli equidi destinati ad essere condotti al macello direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta riconosciuti;  
 e) equidi da allevamento e da reddito: gli equidi facenti parte di categorie diverse da quelle menzionate alle lettere c) e d);

Gli equidi dunque delle categorie d) ed e) si potranno spostare solo secondo i dettami del DPR 243; ossia visita sanitaria nelle 48 ore che precedono la partenza.

E' la paralisi per tutte le manifestazioni che non contemplano la presenza di soli equidi registrati. Il D.M. 8/5/95 risolve parzialmente il problema in merito alla movimentazione di alcuni equidi da allevamento e da reddito consentendo *il movimento sul territorio nazionale di cavalli non registrati con le stesse modalità previste per gli equidi registrati a condizione che: a) siano muniti di un documento di*

*identificazione rilasciato da un'associazione, ente od organismo nazionale o internazionale ufficialmente riconosciuto che gestisce cavalli per competizioni o corse, riportante la dichiarazione da parte del veterinario ufficiale conforme a quella di cui all'allegato E del DPR n. 243 (pupazzetto)*

*b) siano destinati a partecipare esclusivamente a manifestazioni ippico-sportive.*

Appare evidente come al punto a) nella tipologia degli Enti, non si possa mai pensare alle ASL.

Per queste situazioni, gli Enti autorizzati (es. FISE), per le tipologie di manifestazioni da loro riconosciute iniziano allora ad emettere passaporti. Rimarranno comunque nel limbo fino al 2000 tutti gli equidi da allevamento e da reddito che svolgono atti-

vità sportive non riconosciute dagli Enti di cui sopra. Per gli equidi da macello invece, nessun dubbio sarebbe dovuto sorgere in merito alla visita veterinaria.

Nel 2000 la Dec. 2000/68/CE che prevede il passaporto anche per gli equidi da allevamento e da reddito, demanda ai singoli Stati l'individuazione degli Enti preposti a tale rilascio. L'Italia non legiferà in merito fino al 2006 ovviando con una nota il 22/11/2000 che consentirà alle ASL di emettere dei passaporti.

Finalmente nel 2006 con il D.M. sull'Anagrafe Equina e nel 2007 con il relativo D.M. applicativo, viene sancito che il rilascio di tutti i passaporti dalla data di emanazione del D.M. in poi avviene per opera dell'UNIRE e delle ANA (salvo proroghe). Nel medesimo D.M. però, l'Italia emette una sua categorizzazione degli equidi, diversa da quella del DPR 243.

Questa diversità comunque non sembra pregiudi-

care alla chiara applicazione di quanto previsto dal DPR 243.

### LA DOCUMENTAZIONE

Si tratta di vedere ora, ricomponendo il quadro legislativo relativo alla documentazione di accompagnamento degli animali, quali documentazioni devono accompagnare gli equidi a seconda della loro categoria e della loro destinazione.

Non si prenderà pertanto in considerazione in queste pagine la documentazione degli equidi da macello, in quanto vista la definizione data dal D.M. 5/5/06 non si tratta di movimentazione nazionale.

Per quanto riguarda la certificazione veterinaria di avvenuta visita entro le 48 ore dalla partenza, il mod. 4 sembra essere il documento più appropriato dove apporre la certificazione che conterrà una dicitura indicante il rispetto delle condizioni previste dall'art.4 del DPR 243.

Il modello IV va compilato in 4 copie di cui 1 al mittente, 1 va spedita alla ASL di provenienza, 1 al destinatario e 1 alla ASL di destinazione.

Laddove richiesto dalla normativa di riferimento gli animali vanno correttamente riportati sul modello tramite la trascrizione del codice identificativo individuale di ogni animale. •

categoria di equide	destinazione	documenti
registrato	qualunque	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mod. IV compilato in ogni sua parte da chi spedisce l'animale</li> <li>■ passaporto</li> </ul>
equide	manifestazioni ippico sportive	come sopra
equide	qualunque escluso manifestazioni ippico-sportive	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mod. IV compilato in ogni sua parte da chi spedisce l'animale firmato dal Veterinario ASL entro le 48 ore</li> <li>■ passaporto</li> </ul>
equide	al macello (NB non: da macello)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mod. IV compilato in ogni sua parte da chi spedisce l'animale firmato dal Veterinario ASL entro le 48 ore</li> <li>■ passaporto con Capitolo IX del passaporto indicante la destinazione dell'equide come DPA correttamente compilata</li> </ul>
equide registrato	al macello	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mod. IV compilato in ogni sua parte da chi spedisce l'animale</li> <li>■ passaporto con Capitolo IX del passaporto indicante la destinazione dell'equide come DPA correttamente compilata</li> </ul>
equide	spostamenti tra recinti o al pascolo	deroga sia dal passaporto che dal mod. IV
equide e equide registrato	spostamento a piedi nelle vicinanze dell'azienda	come sopra
puledro non svezzato	di emergenza in presenza della madre	come sopra
equide e equide registrato	spostamento a piedi che non si conclude nella medesima giornata	almeno passaporto
equide e equide registrato	emergenza	anche niente